



COMUNE DI GIFFONE

Città Metropolitana di Reggio Calabria
Via Dott. Lombardi n° 21- 89020 Giffone (RC)
C.F. e P. IVA 00251040804

**“REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI IN OSSERVANZA
AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DEL COMUNE DI GIFFONE”**

Approvato con Delibera del Giunta Comunale n.100 del **25.11.2022**

A: “REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI IN OSSERVANZA AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DEL COMUNE DI GIFFONE”

ART. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità e delle Linee guida n. 12 di A.N.A.C. “*Affidamento dei servizi legali*” approvate con Delibera n. 100 del 2022, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di Giffone degli incarichi di patrocinio legale dell’Ente a professionisti esterni all’Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.

2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune, in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza. A tal proposito, per ulteriore chiarimento, si riporta integralmente quanto stabilito nelle sopra citate “*Linee Guida*” n.12 di A.N.A.C. : “*l’Autorità aderisce all’impostazione palesata dal Consiglio di Stato nel parere n.2017 del 03.08.2018. L’affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell’allegato IX e degli artt. 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell’unità di tempo considerata (di regola il triennio); l’incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d’opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all’art. 17 (contratti esclusi)*”.

ART. 2 - Istituzione dell’elenco degli Avvocati patrocinatori del Comune

1. Per l’affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata all’Ufficio Affari Generali, secondo le modalità descritte nei successivi commi.

2. L’elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A – DIRITTO AMMINISTRATIVO

Sezione B – DIRITTO CIVILE

Sezione C – DIRITTO DEL LAVORO

Sezione D – DIRITTO PENALE

Sezione E – DIRITTO TRIBUTARIO

Sezione F – E VENTUALI ALTRE MATERIE

3. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con Deliberazione della Giunta Comunale sulla base di una relazione, del Responsabile di Area a cui afferisce la controversia, *ratione materiae*, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell’Ente.

4. L’iscrizione nell’elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. In via di prima attuazione l’iscrizione all’elenco sarà preceduta dalla pubblicazione di un Avviso da pubblicare sull’Albo Pretorio *online* e sul sito istituzionale dell’Ente. L’elenco così formato sarà sempre aperto all’iscrizione di professionisti in possesso dei requisiti di partecipazione minimi richiesti e sarà aggiornato, a cura dell’Ufficio Affari Generali, di norma il 31 gennaio di ciascun anno.

5. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell’Elenco in ordine strettamente alfabetico. L’iscrizione nell’elenco non costituisce, infatti, in alcun

modo giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito.

6. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti anche non inseriti nell'elenco, ovvero in deroga a quanto previsto nel presente regolamento:

- per casi di prosecuzione del contenzioso nei successivi gradi di giudizio;
- per casi di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia;
- nell'ipotesi di assoluta particolarità e rilevanza della controversia e quanto si ritenga che meglio possa essere tutelato l'interesse dell'ente mediante professionista di comprovata esperienza nella materia oggetto di contenzioso;
- per ragioni di urgenza;

In caso di appello, anche incidentale, l'incarico potrà essere affidato al professionista che ha curato il 1° grado di giudizio. In caso di giudizio promosso innanzi ad una Giurisdizione Superiore l'incarico potrà essere affidato allo stesso professionista che ha curato il grado precedente, a meno che lo stesso non abbia i requisiti per provvedervi.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di scegliere altri avvocati non iscritti nell'elenco, laddove l'eccezionalità e l'importanza del contenzioso giustificino un affidamento fiduciario a professionisti di larga e notoria fama.

7. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non conferire ulteriori incarichi ai professionisti con i quali dovesse incrinarsi il rapporto fiduciario ovvero che, sulla base delle liti trattate in precedenza, non saranno ritenuti più idonei a tutelare gli interessi dell'Ente.

8. L'elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o Amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "*comune gradimento*" di cui all'art. 28 del C.C.N.L. del 14.09.2000.

ART. 3 - Requisiti per l'inserimento nell'elenco

1. Nell'elenco di cui al precedente art. 2) possono essere inseriti gli Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) non trovarsi in una delle ipotesi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;
- d) iscrizione da almeno 8 (otto) anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, all'Albo degli Avvocati per l'esercizio della professione forense nel territorio nazionale;
- e) aver ricoperto incarichi di rappresentanza in giudizio per Pubbliche Amministrazioni;
- f) non aver riportato sanzioni disciplinari dall'Ordine di appartenenza negli ultimi 5 (cinque) anni;
- g) assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi con il Comune di Giffone;
- h) possesso di polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale con adeguati massimali per sinistro ed aggregato annuo;
- i) assolvimento dell'obbligo di formazione continua;
- l) impegno a partecipare con un preavviso di 24 (ventiquattro) ore (spese a proprio carico), ad incontri e riunioni presso la sede del Comune per la trattazione della causa, anche nel corso del suo svolgimento, a domanda dell'Ente;
- m) di aver trattato, incarichi di rappresentanza in giudizio nelle materie relative alle sezioni (max 2) per cui si richiede l'iscrizione;
- n) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- o) al fine dell'applicazione dell'art.53, comma 16ter del D.Lgs.n.165/2001, introdotto dalla L.n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – *pantouflage* o

revolving doors), non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 del D.Lgs.n.165/2001, con riferimento al triennio successivo alla cessazione del rapporto;

2. Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Giffone, ovvero che abbiano pendenti contenziosi personali contro il Comune.

3. I professionisti che in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano giudizi avverso il Comune o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente stesso, saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco.

ART. 4 - Iscrizione nell'elenco

1. L'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni (max 2) dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio *curriculum vitae*.

2. L'istanza, debitamente redatta e sottoscritta dal professionista, su modulistica predisposta dall'Ente, dovrà essere corredata dalle seguenti informazioni:

a) l'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;

b) eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso e relativa data;

c) l'assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

d) di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;

e) codice fiscale e partita IVA;

f) *curriculum vitae* e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie delle specifiche sezioni dell'elenco a cui si chiede l'iscrizione;

g) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Giffone o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato;

h) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento ed impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;

i) impegno a rendere gratuitamente all'Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;

j) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;

3. L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

4. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente.

5. La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con le norme del presente regolamento determinano decadenza dall'incarico e la conseguente esclusione dell'elenco.

ART. 5 - Modalità di affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con Deliberazione della Giunta Comunale, sulla base di una relazione del Responsabile di Area a cui afferisce la controversia, *ratione materiae*, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente.

2. Il Legale esterno da incaricare è individuato, a seconda della tipologia del contenzioso,

nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs.n. 50/2016, eventualmente anche valutando i preventivi di spesa pervenuti dai Professionisti, individuati nell'apposita sezione dell'elenco predisposto sulla base di criteri non discriminatori che tengano conto:

a) dell'esperienza e della competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione;

b) della pregressa proficua collaborazione con la stessa stazione appaltante in relazione alla medesima questione;

c) del costo del servizio, tenendo conto che nella redazione della proposta di parcella l'Avvocato dovrà attenersi, quali parametri di riferimento, ai valori previsti dalle tabelle inserite nel Decreto del Ministero di Giustizia n. 55/2014, e s.m.i., ai quali potrà essere applicata a discrezione del professionista, ovvero a richiesta dal Comune, una eventuale ulteriore riduzione percentuale;

d) il comune ha la facoltà di affidare incarichi legali ai medesimi professionisti o a professionisti non inseriti in elenco nei casi di evidente consequenzialità e/o complementarità con altri incarichi già espletati.

3. Nel momento in cui il professionista scelto accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto d'interessi in ordine all'incarico affidato.

4. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune.

5. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più Avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto, o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

6. Gli affidamenti devono comunque ispirarsi, di norma, salve contrarie e motivate ragioni, al criterio di rotazione, in base al quale, un medesimo professionista/studio associato non può ricevere più di quattro incarichi durante il medesimo anno solare ad eccezione dei casi di cui all'art. 2, comma 6.

ART. 6 - Condizioni

1. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere il seguente contenuto:

a) il compenso professionale secondo il preventivo fatto pervenire all'Amministrazione;

b) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;

c) l'obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza, o meno, di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;

d) l'obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale.

ART. 7 - Transazione delle controversie

1. Il Comune, in relazione alle liti insorte, previo parere scritto del legale incaricato e sentito il Responsabile dell'Area Affari Generali, valuterà la definizione delle stesse in via transattiva.

2. Per le controversie stragiudiziali sarà la Giunta Comunale a procedere all'esame dei presupposti di fatto e di diritto, dell'*an* e del *quantum debeatur* al fine di verificare la convenienza per l'Ente di definire le controversie con transazione, onde evitare un aggravio

di spese a carico del Comune sentito il legale incaricato e il Responsabile dell'Area .

3. Ogni transazione dovrà essere, comunque, autorizzata dalla Giunta Comunale, con apposito atto deliberativo corredato da idonea relazione, che contenga una motivata analisi di convenienza per l'Ente di addivenire alla conclusione dell'accordo.

ART.8 - Cancellazione dall'elenco

1. E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti per:

- inadempienza grave rispetto ad un incarico affidato;
- sopravvenuta o accertata insussistenza dei requisiti per l'iscrizione;
- sopravvenuta o accertata causa di incompatibilità;
- richiesta dell'Avvocato iscritto.

ART.9 - Pubblicità

1. L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.

2. Per l'iscrizione nell'elenco ed al fine di assicurare la massima diffusione, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'Albo Pretorio *on line* e sul sito web dell'Ente.

3. Gli incarichi di cui al presente "*Regolamento*", nonché l'avvio delle procedure di incarico devono essere pubblicati ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, a cura del Responsabile dell'Area Affari Generali, sul sito istituzionale, Sezione Amministrazione Trasparente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013.

4. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

ART. 10 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di Deontologia Forense.